

Fondi Pensione

Cosa sono

I Fondi pensione, rappresentano forme di previdenza integrativa collettiva, che si affiancano alla previdenza di base obbligatoria.

Tra le principali tipologie di fondi, quella relativa al comparto bancario è costituita dai Fondi Pensione Negoziali c.d. "chiusi", ovvero soggetti giuridici autonomi a partecipazione democratica, istituiti da contratti, accordi collettivi, anche aziendali e interaziendali.

La loro finalità è costituita dall'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ovvero la conversione in rendita degli accantonamenti.

Di norma, operano in regime di contribuzione definita, ovvero l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione.

Per i Fondi a contribuzione definita, è utile sapere che....

Prima della maturazione dei requisiti pensionistici

È possibile chiedere il "riscatto" della posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria

È consentito il "riscatto totale" nei casi di:

- invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione oltre i 48 mesi;
- perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Una volta maturati i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria

Con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile (**non costituisce assolutamente un obbligo**) richiedere l'intera liquidazione della posizione individuale in forma di capitale solo se l'importo della rendita pensionistica è di modesta entità (vale a dire quando la conversione in rendita del 70% del montante residuo risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale) oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto "vecchio iscritto").

Per tutti i necessari approfondimenti si rimanda ai documenti pubblicati sul sito dello specifico Fondo di appartenenza.

Il regime fiscale del “riscatto” e delle “prestazioni per pensionamento”

Con riferimento al regime fiscale applicato in caso di riscatto o prestazione per pensionamento, è utile sapere che il montante maturato viene suddiviso in tre periodi di maturazione e ciascuna componente viene tassata in base alle regole fiscali vigenti nel corrispondente periodo di maturazione (c.d. tassazione pro-rata) ed alla causale di cessazione (mobilità/dimissioni/invalidità/inoccupazione>48 mesi/pensionamento).

In particolare, si distinguono tre componenti / periodi di maturazione per i quali valgono regole di tassazione diverse:

- periodo A: Montante M1 maturato fino al 31.12.2000
- periodo B: Montante M2 maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006
- periodo C: Montante M3 maturato dal 01.01.2007

Per le diverse tipologie di tassazione applicate a seconda della qualifica di vecchio/nuovo iscritto, si rimanda ai documenti di regime fiscale pubblicati sul sito dello specifico Fondo di appartenenza

Dal 2018 si è aggiunta una nuova tipologia di prestazione: la R.I.T.A.

La legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 ha introdotto una nuova tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata “Rendita Integrativa temporanea anticipata”, R.I.T.A.

L’aderente può chiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) in presenza delle seguenti condizioni: cessazione dell’attività lavorativa; minimo 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (c.d. “per contribuzione”).

Oppure dagli aderenti che si trovano in queste condizioni: inoccupati da più di 24 mesi dalla data di cessazione dell’attività lavorativa, con raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (c.d. “per inoccupazione”).

In estrema sintesi, la R.I.T.A. consiste nel ricevere in modo frazionato (di norma a rate trimestrali) tutto o parte della posizione individuale residua, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta della R.I.T.A. e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

L’importo delle rate potrà variare in aumento o in diminuzione, essendo determinate dalla vendita parziale delle quote dei fondi che costituiscono la posizione individuale e dalle relative quotazioni del momento.

La R.I.T.A. beneficia di un regime di tassazione agevolato: in particolare prevede che la parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, sia assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15).

L'aderente al Fondo può decidere se destinare in R.I.T.A. l'intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull'eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà previste dal D.L. 252/2005 (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc...).

In caso di R.I.T.A. totale, si mantiene l'iscrizione al Fondo fino al pagamento dell'ultima rata. Chiedendo la R.I.T.A. parziale (anche fino al 99%) si può invece mantenere l'iscrizione al Fondo, senza limiti di età e con possibilità di integrare il montante residuo non destinato alla R.I.T.A. con versamenti volontari.

Si rammenta, a tale proposito, che i contributi versati a previdenza complementare - per sé oppure a favore dei soggetti fiscalmente a carico iscritti al Fondo - sono deducibili dal reddito fino a 5.164 euro annui.

In corso di attivazione della R.I.T.A, qualora si decida di non incassare tutte le rate previste, vi è comunque la possibilità di revocarla.

La richiesta di revoca è definitiva, in quanto la Legge non prevede la successiva riattivazione.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito del proprio Fondo di appartenenza.

Rendite

Come anticipato nel paragrafo precedente, al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria stabiliti dal proprio regime di appartenenza, ed a condizione che vi siano ameno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile scegliere quale tipo di prestazione ottenere con la propria posizione individuale:

- trasformare la posizione individuale totalmente in una rendita vitalizia reversibile/non reversibile/contro assicurata/certa 5-10 anni;
- ottenere fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato in un'unica soluzione ed il restante in rendita vitalizia reversibile/non reversibile/contro assicurata/certa 5-10 anni;

- liquidare tutta la posizione in capitale, nei casi previsti dalla legge, cioè se il montante accumulato è di “modesta entità¹” o se un “vecchio iscritto” (cioè se ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad un fondo preesistente).

Se si sceglie la rendita – o in caso di obbligo – si potrà contare su un’integrazione della pensione obbligatoria per tutta la vita, scegliendo la tipologia di assicurazione e la rateazione.

Per tutti i necessari approfondimenti si rimanda al Documento sulle Rendite ed al Documento sul Regime fiscale, pubblicati sul sito dello specifico Fondo di appartenenza.

Anticipazioni

Se si aderisce alla previdenza complementare da più di 8 anni, è possibile chiedere un'anticipazione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i propri figli), ovvero per un importo massimo del 30% del capitale accumulato, per ulteriori esigenze.

Inoltre, per far fronte a spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni (anche del coniuge o dei propri figli), è possibile richiedere in qualsiasi momento un'anticipazione della posizione individuale per un importo massimo del 75% del capitale accumulato.

Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile ed anche successivamente al collocamento a pensione.

In ogni caso le anticipazioni erodono la posizione individuale, partendo dai versamenti più retrodatati e via via risalendo nel tempo.

Il trattamento fiscale varia a seconda della causale di richiesta ed al periodo di maturazione dell'importo, secondo il seguente schema:

- sul montante maturato ante 1/1/2007 - aliquota interna provvisoria (min.23%- max 43%);
- sul montante maturato post 1/1/2007 – aliquota definitiva (15% spese sanitarie; 23% acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione o ulteriori esigenze);

Per tutti i necessari approfondimenti si rimanda ai documenti pubblicati sul sito dello specifico Fondo di appartenenza.

¹ vale a dire quando la conversione in rendita del 70% del montante residuo risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale (attualmente circa € 513 mensili– l'importo dell'assegno è fissato annualmente per legge in base all'inflazione ufficiale).

Reintegro dell'anticipazione sulla posizione

È utile sapere che.....

Il reintegro disciplinato dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, consente di ricostituire la "posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione", ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. "credito d'imposta") riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 euro.

La richiesta di reintegro di importi erogati prima del 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che non abbiano coinvolto il maturato post 01/01/2007, ed i versamenti finalizzati al reintegro dell'anticipazione che NON si caratterizzino per essere eccedenti il limite di € 5.164,57 euro, pur potendosi configurare dal punto di vista civilistico quale "reintegro di anticipazione", **non consentono di ottenere il credito d'imposta**. Sono da considerare come dei versamenti contributivi e da segnalare come "contributi non dedotti" per evitare la doppia tassazione.

Adesioni al Fondo Pensione di familiari fiscalmente a carico

È utile sapere che.....

È prevista la possibilità di far aderire un familiare fiscalmente a carico contestualmente all'adesione al Fondo dell'iscritto principale, ovvero in un momento successivo fintanto che quest'ultimo mantenga la sua qualifica di iscritto, anche di importo minimo.

Oltre al vantaggio fiscale previsto dalla normativa, sui versamenti a favore dei soggetti fiscalmente a carico iscritti a previdenza complementare, è importante sapere che l'anzianità della permanenza nel fondo, verrà utile al familiare stesso al momento del riscatto della posizione. L'aliquota fiscale infatti, decorsi 15 anni dalla permanenza nel fondo, è decrescente (dal 15% al 9%).

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito del proprio Fondo di appartenenza.